

Rep. n.

Verona,

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI**

TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n.18 del 13/01/2022.

**E L’ISTITUTO SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L’EDUCAZIONE
DELLE SORDOMUTE
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO FORTUNATA GRESNER**

che di seguito, per brevità, verrà chiamato Affidatario, con sede legale in Via A.Provolo, 43 37123 Verona, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Suor Maria Luisa Santin, nata a Trevenzuolo (Vr) il 05/04/1954, residente a Verona, Stradone A.Provolo n. 18 cod. fisc. SNTMLS54D45L396A autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico in proprio a favore di alunni disabili residenti nel Comune di Verona frequentanti, fino alla scuola secondaria di I grado, l’Istituto scolastico paritario “Fortunata Gresner”, effettuato dallo stesso istituto sulla base delle delibere n. 274/2014 e n. 297/2014 del Comune di Verona e della delibera ex ULSS 20 n. 617/2014 (assistiti accolti dall’Istituto Fortunata Gresner frequentanti SIS , e percorsi di riabilitazione) e nota del Comune di Verona prot. n. 179811 del 16/06/2016, mail del 08/06/2017 e nota di accettazione del 07/12/2021 del Comune medesimo;

Art. 2

MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La presente convenzione si motiva necessariamente sulla base della delibere del Comune di Verona n. 274/2014 e n. 297/2014, e sulla base delle note del Comune di Verona n. 153472 del 06/06/2014 e successiva prot. n. 179811 del 16/06/2016, mail del 08/06/2017 e nota prot.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

0297569/2019 del 9/9/2019 con le quali atti è stato deciso e comunicato l'intenzione del Comune di Verona di contribuire economicamente al servizio di trasporto di cui all'art. 1.

Art. 3
OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili sulla base ed in conformità alle disposizioni del "Regolamento per il servizio di trasport persone disabili Azienda ULSS 20" come recepito e riapprovato con deliberazione ex Ulss 20 n. 617 del 06/11/2014, in ottemperanza ai sopramenzionati provvedimenti del Comune di Verona.

Art. 4
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata per l'anno scolastico 2021-2022.

L'Affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'ULSS 9 Scaligera non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza dell'atto convenzionale sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell'ULSS n. 9 Scaligera in relazione all'esigenza di quest'ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della Convenzione, sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

Art. 5
PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio si concretizza nelle prestazioni di trasporto giornaliera a favore degli alunni disabili di cui all art.1 indicati all'ULSS n. 9 Scaligera dal Comune di Verona sulla base della delibera n. 617 del 06/11/2014.

L'Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.

Art. 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario comunicherà al Comune di Verona quelle situazioni caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano inoltre in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell'istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. (Servizio Integrazione Scolastica) Il Comune di Verona a seguito di trasmissione dall'Affidatario ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d'anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l'attività sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmetterà all'ULSS n. 9 Scaligera i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'ULSS n. 9 Scaligera, attraverso il proprio S.I.S., verificherà, all'inizio di ogni anno scolastico, la corrispondenza dell'erogazione del S.I.S.

Relativamente quindi ai percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura, l'Affidatario provvederà a comunicare al Comune di Verona, e per conoscenza all'ULSS n. 9 Scaligera, ad inizio di ogni anno scolastico, il possesso dei requisiti dei soggetti attraverso la certificazione dell'attivazione dei percorsi riabilitativi sanitari con le certificazioni mediche e specialistiche di cui sopra, già peraltro comunicati in sede di avvio del servizio ed il Comune di Verona trasmetterà i nominativi all'ULSS n. 9 Scaligera per il riconoscimento dei servizi.

Art. 7

PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l' ULSS 9 Scaligera e pertanto l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, la convenzione potrà essere risolta, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Art. 8

NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L'Affidatario, nell'ambito della propria organizzazione, individua un responsabile/referente del servizio in ordine alle attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell'ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente del S.I.S.

I nominativi del responsabile/referente del servizio dovranno essere comunicati al Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 dell'AULSS n. 9 Scaligera prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione;

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario, si intendono fatte direttamente all'Affidatario titolare.

Tutto il personale dell'Affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

Art. 9

AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

E' competenza esclusiva dell'ULSS n. 9 Scaligera, previa istanza dell'assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso e delle disposizioni del Comune di Verona, decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Il mancato rispetto delle decisioni dell'ULSS n. 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste (art. 26) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 27).

L'ammissione al servizio avviene a seguito di autorizzazione del Comune di Verona.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Con le stesse modalità sopra descritte verranno comunicate e dovranno essere attuate le eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata.

Art. 10

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto in regime di convenzione con l'ULSS n. 9 Scaligera, su delega del Comune di Verona.

All'ULSS n. 9 Scaligera sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Il referente per i Servizi dell'ULSS n. 9 Scaligera è il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2.

L'Affidatario, per garantire una risposta efficace ed efficiente all'utenza, predispone anche un servizio di call-center al quale rispondono addetti propri, dalle ore 08,00 alle 18,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nelle altre fasce orarie non coperte dal personale, è comunque attiva una segreteria telefonica;

Su ciascun mezzo sono presenti, due addetti: il conducente, cui compete la guida del mezzo, ed un accompagnatore con il compito di collaborare con il conducente in caso di manovra, di compiere le operazioni per l'accesso e discesa dalla vettura della persona disabile, di accompagnarla a destinazione, di vigilare che durante il viaggio non abbia a verificarsi alcun inconveniente e per attivare le modalità idonee per arrivo e partenza dalla sede dell'affidatario.

Durante la vigenza contrattuale, l'ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'ULSS medesima.

Il trasporto si intende per la tratta domicilio dell'alunno sede dell'Affidatario e ritorno.

Art. 11

VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile/referente del Servizio dell'Affidatario, in accordo con il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato dell'ULSS 9 Scaligera, è tenuto a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

Art. 12

VERIFICA DEI SERVIZI

La verifica del servizio verrà effettuata dall'ULSS 9 Scaligera attraverso il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato e responsabile S.I.S. con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, responsabile S.I.S. e responsabile/referente dell’Affidatario al fine di effettuare verifiche sull’andamento del servizio in convenzione.

Art. 13
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l’Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell’Affidatario.

Art. 14
SERVIZIO ADDEBITABILE – PARAMETRO DI CALCOLO PER LA
CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all’ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate di trasporto a scuola per i servizi oggetto del presente atto convenzionale autorizzati all’ULSS 9 Scaligera dal Comune di Verona sulla base del calendario trasmesso ed autorizzato dal Comune di Verona.

Art. 15
RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito dall’ULSS 9 Scaligera e dal Comune di Verona per ogni singolo assistito disabile residente nel Comune di Verona autorizzato al trasporto dallo stesso comune.

Art. 16
RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell’utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell’Affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. E’ fatto divieto all’Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 17
REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI

Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

QUALIFICA ACCOMPAGNATORE

- Operatore socio sanitario

TITOLO PROFESSIONALE

Diploma di operatore addetto all'assistenza,
- Operatore socio sanitario
Diploma di operatore socio sanitario,
rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della
LR 17/2002 o titolo equipollente.

QUALIFICA AUTISTA

Possesso di tutti i requisiti previsti per legge per trasporto dei propri utenti.

MEZZI

Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente impiegando le somme dei compensi della convenzione senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULSS 9 Scaligera nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile/referente del servizio le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.

Il servizio viene svolto presso l'Affidatario e quindi ogni onere relativo al servizio resta in carico all'Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione divise personali e tutti gli altri strumenti

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto convenzionale ed inoltre ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.

Art. 18
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'ULSS 9 Scaligera.

Art. 19
RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'ULSS 9 Scaligera. Pertanto l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 20
UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - TIROCINANTI

L'Affidatario potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento l'Affidatario potrà, inoltre, proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.

Resta inteso che l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari, dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari, volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

Art. 21
ASSICURAZIONE

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell'ULSS 9 Scaligera o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'ULSS 9 Scaligera, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone nei servizi forniti e assistiti dall'Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'ULSS n. 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo alla società Affidataria la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

Art. 22

GIORNATE DI TRASPORTO

Annualmente l'Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all'ULSS 9 Scaligera ad inizio anno, non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a quanto autorizzato dal Comune di Verona.

Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell'ULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera. Il servizio potrà essere altresì ridotto nel caso di:

- insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell'assetto territoriale dell'ULSS 9 Scaligera.
- ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l'ULSS 9 Scaligera;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'ULSS 9 Scaligera di chiedere all'Affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, un incremento delle prestazioni richieste nel limite del 20% rispetto al valore base della convenzione alle quali l'Affidatario è obbligato.

E' facoltà dell'ULSS 9 Scaligera altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'ULSS 9 Scaligera per effetto della sopra menzionata interruzione, revoca o sospensione.

Art. 23 FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita dal presente atto convenzionale, unitamente ai fogli presenza di cui all'art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.

Art. 24 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE

Per ogni ospite trasportato l'ULSS 9 Scaligera trasferirà all'Affidatario la somma di euro **23,50** IVA compresa (se ed in quanto dovuta) pro die pro capite per effettiva giornata di presenza su mezzo per un massimo di giornate annue autorizzate dal Comune di Verona. L'ULSS 9 Scaligera provvede alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura stessa.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dal Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Art. 26 INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell'Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.

Il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 dell'ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC.

L'Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Affidatario.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.

Art. 27

RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 26 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi ove l'Affidatario non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'ULSS 9 Scaligera con conseguente addebito dei danni all'Affidatario.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, l'Affidatario dovrà costituire, presso l'ULSS 9 Scaligera, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della convenzione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

L'ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della stessa.

L'ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa ULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

Art. 28

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, il servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Affidatario risponderà verso l'ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'Affidatario subappaltatore.

Art. 29

FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Affidatario, l'ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione, a danno dell'Affidatario stesso.

Il fallimento dell'Affidatario determina lo scioglimento dell'atto convenzionale a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ULSS 9 Scaligera di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.

Art. 30

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale della presente convenzione il foro competente è quello di Verona.

Art. 31

ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 32
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme, in quanto applicabili, del Codice Civile che disciplinano la materia.

Verona lì

Il Rappresentante Legale
Suore Della Compagnia di
Maria Per L'Educazione
Delle Sordomute
(Suor Maria Luisa Santin)

Il Direttore UOC Direzione Amm.va Territoriale
(Dott. Gabriele Gatti)